

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 17, comma 1, lettera b), recanti, rispettivamente, i principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente e l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del ... ;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente)

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: “, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,” sono sostituite dalle seguenti: “*si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Esse si conformano alle norme della Costituzione rilevanti in materia tributaria, ai principi dell'ordinamento dell'Unione Europea e alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Le medesime disposizioni costituiscono, altresì*”; inoltre, la parola: “tributario” è sostituita con: “*e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria*”; infine, le parole: “e mai da leggi speciali” sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “*3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.*”;

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: “*3-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del ne bis in idem e l'autotutela.*”

3-ter. *Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 3 e 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.*”

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “*4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.*”;

b) all'articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “*4-bis. Le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.*”;

c) all'articolo 3, comma 1, la parola: “periodici” è sostituita dalle seguenti: “*dovuti, determinati o liquidati periodicamente*”; inoltre, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “*Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente.*”;

d) all'articolo 6, comma 5, la parola: “nulli” è sostituita dalla seguente: “*annullabili*”;

e) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

(Principio del contraddittorio)

1. *Tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.*

2. *Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti privi di contenuto provvedimentoale. Il diritto al contraddittorio è altresì escluso per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di*

liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini della applicazione dei commi 1 e 2 si ha riguardo all'effettiva natura e contenuto decisorio dell'atto, indipendentemente dalla sua denominazione.

4. Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema ~~gli elementi essenziali~~ del provvedimento di cui al comma 1, ~~puntualmente indicati~~, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Il provvedimento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente ovvero a quello prorogato dall'amministrazione, ove ritenuto necessario ai fini del contraddittorio, per non più di trenta giorni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione del provvedimento conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.»;

f) all'articolo 7:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "Gli atti" sono sostituite dalle seguenti: "I provvedimenti"; le parole: "secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi indicando i presupposti di fatto" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova"; le parole: "che hanno determinato la decisione dell'amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "su cui si fonda la decisione";

2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "ad un altro atto," sono inserite le seguenti: "che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato"; le parole: "questo deve essere" sono sostituite dalle seguenti: "lo stesso è"; dopo le parole: "che lo richiama" sono inserite le seguenti: "salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati";

3) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento del provvedimento non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.

1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.";

4) il comma 3 è abrogato;

g) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis

(Annullabilità degli atti dell'Amministrazione finanziaria)

1. *Gli atti dell'Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.*

2. *I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.*

Art. 7-ter

(Nullità degli atti dell'Amministrazione finanziaria)

1. *I vizi di nullità, qualificati espressamente come tali da norme di legge successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere sempre eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.*

Art. 7-quater

(Irregolarità degli atti dell'Amministrazione finanziaria)

1. *La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità.*

Art. 7-quinquies

(Vizi dell'attività istruttoria)

1. *Non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di libertà costituzionalmente riconosciute.*

Art. 7-sexies

(Vizi delle notificazioni)

1. *È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al periodo precedente, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.*

2. *L'invalidità della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.*

3. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.»*

h) all'articolo 8:

1) al comma 5, dopo le parole: "atti e documenti" sono inserite le seguenti: ", incluse le scritture contabili" e dopo la parola "formazione" sono aggiunte le seguenti: "o utilizzazione"; inoltre, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione."

2) al comma 6, dopo le parole "Ministro" sono inserite le seguenti: "*dell'economia e*"; inoltre, le parole: "*, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza,*" sono soppresse;

i) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis

(Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario)

1. *Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.*

Art. 9-ter

(Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti)

1. *Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'Amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.*

2. *È fatto divieto all'Amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.»;*

l) all'articolo 10, **dopo** il comma 2 è **aggiunto il sostituito del** seguente: "**2-bis. Limitatamente ai tributi unionali, quando le indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché da essa successivamente modificate, per la loro formulazione precisa ingenerano nel contribuente un ragionevole affidamento, non sono dovuti tributi, sanzioni ed interessi con riferimento al loro periodo di vigenza del tributo.**";

m) dopo l'articolo 10-bis, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-ter

(Principio di proporzionalità nel procedimento tributario)

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

Art. 10-quater

(Esercizio del potere di autotutela obbligatoria)

1. L'Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria.
2. L'Amministrazione finanziaria non procede all'annullamento d'ufficio ovvero alla rinuncia all'imposizione per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato ad essa favorevole, nonché, in caso di atti definitivi, decorsi tre mesi dalla definitività per mancata impugnazione.
3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 10-quinquies
(Esercizio del potere di autotutela facoltativa)

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'Amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Trova applicazione il comma 3 dell'articolo 10-quater.

Art. 10-sexies
(Documenti di prassi)

1. L'Amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative;
 - b) consulenza giuridica;
 - c) interpello;
 - d) consultazione semplificata.

Art. 10-septies
(Circolari)

1. L'amministrazione finanziaria ~~adotta pubblica~~ circolari per fornire:
 - a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti;
 - b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali;
 - c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
 - d) istruzioni operative ai suoi uffici.

2. Nella elaborazione delle circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione finanziaria, nei casi di maggiore interesse, può effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione.

Art. 10-*octies*
(Consulenza giuridica)

1. L'Amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.

2. La richiesta di consulenza giuridica non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 10-*nonies*
(Consultazione semplificata)

1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi telematici dell'Amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all'articolo 10-*sexies*, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.

2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 è offerto esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che applicano il regime di contabilità semplificata.

3. La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.

4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente articolo è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello.»;

n) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11
(Interpello)

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;

- b) *corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;*
- c) *disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;*
- d) *disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;*
- e) *sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;*
- f) *sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

2. *L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 è riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.*

3. *La presentazione dell'istanza di interpello è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.*

4. *Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.*

5. *L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.*

6. *La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.*

7. *La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.»;*

8. *Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della*

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

o) all'articolo 12 il comma 7 è abrogato;

~~1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.";~~

~~2) il comma 7 è abrogato;~~

p) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

(Garante nazionale del contribuente)

1. *E' istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta.*

2. *Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra:*

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo;

b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.

3. *Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante nazionale del contribuente dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.*

4. *Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:*

a) può rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;

b) può accedere agli uffici finanziari per controllarne la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;

c) può richiamare gli uffici finanziari al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonché al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta;

d) relaziona ogni sei mesi sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni;

e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.».

Art. 2

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti il compenso

annuo lordo del Garante nazionale del contribuente, nonché la misura del rimborso delle spese di trasferta dovute per suoi eventuali accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quello della sua sede.

2. Gli effetti dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 decorrono dal 1° gennaio 2024 e dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono soppressi i Garanti del contribuente previsti dal medesimo articolo 13, nella versione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
- b) il decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37;
- c) il comma 2 dell'articolo 18 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- d) il comma 4-*ter* dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- e) l'articolo 6 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

SI, acconsento No, non acconsento

[Privacy policy](#)



Governo Italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IT EN

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55

23 Ottobre 2023

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 23 ottobre 2023, alle ore 15.56, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

.....

RIFORMA FISCALE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

1. Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto dà attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.

Il testo precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del ne bis

in idem e l'autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d'imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma. Con riguardo alla disciplina dell'efficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:

- specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi "dovuti, determinati o liquidati periodicamente" le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;
 - stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;
 - stabilisce il regime dell'annullabilità (in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell'obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni);
 - disciplina espressamente "il principio del contraddittorio":
 - stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentoale);
 - delinea la procedura, i requisiti e i termini del contraddittorio tra amministrazione e contribuente;
 - interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati "a pena di annullabilità", con l'indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;
 - esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;
 - stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.
- Il testo interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell'amministrazione finanziaria:
- annullabilità – gli atti dell'amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili "per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti". I motivi di annullabilità non sono rilevabili d'ufficio;
 - nullità – i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la

prescrizione del credito;

- irregolarità – l'incompleta o inesatta indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità;
- inesistenza – si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell'atto.

Si estende l'obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili; decorso il decennio è preclusa all'amministrazione finanziaria l'utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione.

Si introduce espressamente il principio del *ne bis in idem* nel procedimento tributario: stabilendo che l'amministrazione possa esercitare l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta.

Si vieta espressamente all'amministrazione finanziaria di divulgare, nell'esercizio dell'azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l'interoperabilità con altre banche dati.

Si rimodula il principio della non sanzionabilità del "ragionevole affidamento" a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell'Unione Europea, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell'amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa.

Si introduce il principio di proporzionalità dell'azione dell'amministrazione finanziaria e si disciplina l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria (obbligo di annullare l'atto per le ipotesi di errore di persona, di calcolo, sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile) e facoltativa (annullabilità per l'ipotesi di illegittimità, infondatezza dell'atto o dell'imposizione).

Si attua la revisione dell'istituto dell'interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e si individuano i documenti di prassi attraverso i quali l'amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme tributarie (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata) e delle circolari. Si prevede la possibilità per l'amministrazione finanziaria di effettuare consulenza giuridica ai contribuenti.

Si istituisce il Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento

delle funzioni rispetto all'attuale Garante del contribuente.

2. Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto persegue i seguenti obiettivi:

- razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti;
- armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno;
- semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;
- ampliare le forme di pagamento;
- incentivare l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate;
- semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria;
- incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;
- prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Il testo semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all'IRAP e all'IVA ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA. Si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio. Si prevede che, a decorrere dal 2024, l'Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l'applicazione dei limiti al controllo formale dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5 del d.lgs. 175/2014. Si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte; si amplia la soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo; si prevede che, salvo casi di

indifferibilità e urgenza, l'Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance; si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali; si dispone che, a partire dal 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

Inoltre, si prevede l'incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.

Si prevede un rafforzamento dei servizi digitali per: potenziare i canali di assistenza a distanza; consentire la registrazione delle scritture private; consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa; consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento; consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate; effettuare ulteriori adempimenti.

.....

PROMOZIONE DELLE ZONE MONTANE

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (disegno di legge – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

Le norme sono volte alla tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio e della salute e alla salvaguardia delle peculiarità territoriali, storiche, culturali e linguistiche delle zone montane.

Si introducono, tra l'altro, disposizioni in tema di servizi pubblici relativi a:

- sanità di montagna, con la previsione di modalità per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende del Servizio sanitario nazionale e per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. La norma prevede inoltre crediti d'imposta per coloro che, per fini di servizio, acquistano un immobile a uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario per il trasferimento nei comuni del predetto personale;
- scuole di montagna, con deroghe ai punteggi ordinariamente attribuiti in favore di chi svolge il proprio servizio in tali scuole, deroghe in materia di dimensionamento delle classi e crediti d'imposta per locazioni e acquisti di immobili da parte dei docenti;
- servizi di comunicazione, con la previsione di contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali nei quali saranno inseriti interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Si afferma inoltre che la copertura dell'accesso ad internet in banda cosiddetta ultra-larga rappresenta una priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, con specifico riguardo ai Comuni a maggiore rischio di spopolamento.

Si prevedono agevolazioni per la residenza e il domicilio stabile in montagna, come la deducibilità degli interessi passivi per mutui contratti per l'acquisto di proprietà immobiliare derivante da ristrutturazione edilizia di edificio preesistente da adibire ad abitazione principale e domicilio stabile.

In tema di tutela del territorio, si introducono misure di valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, demandate ad apposite linee guida. Si riconoscono le zone montane come zone floro-faunistiche a sé, caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana.

Si introducono norme in materia di bacini idrici previsti ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innervamento artificiale, per prevenire e fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani.

Si introducono incentivi sotto forma di credito d'imposta agli investimenti e alle attività diversificate degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima, misure fiscali di favore per le imprese montane fondate da giovani (flat tax del 15 per cento per ricavi fino a 100.000 euro) e agevolazioni del lavoro agile nei

comuni montani disponendo un credito d'imposta per le imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.

Si riconoscono le professioni di montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

.....

AVVOCATURA DELLO STATO

Regolamento recante norme sull'organizzazione e funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del d.l. 44/2023, convertito dalla legge n. 74/2023 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Il testo rafforza le strutture di immediato supporto all'Avvocato generale, con particolare riguardo al Servizio di comunicazione istituzionale e al Servizio del cerimoniale; rivede alcune competenze del Segretario generale, con la previsione dell'Ufficio di collaborazione professionale, archivio, servizio esterno, servizi ausiliari, come struttura direttamente riferita al Segretario generale, in quanto responsabile dei servizi di più diretto supporto all'attività professionale del personale togato; disciplina i due nuovi uffici di livello dirigenziale generale: la Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali e la Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi, di più spiccata competenza amministrativa e rivede le competenze dell'Ufficio unico amministrativo delle avvocature distrettuali.

.....

RATIFICHE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato due disegni di legge relativi ad altrettante ratifiche ed esecuzioni di protocolli internazionali.

1. Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 (disegno di legge)

Il Protocollo del 2014 è volto a rafforzare le azioni per la piena applicazione della Convenzione, con la finalità di sopprimere il lavoro forzato e obbligatorio anche nelle nuove forme (tratta di persone e sfruttamento dei lavoratori migranti), di assicurare alle vittime una protezione e l'accesso a meccanismi di risarcimento adeguati ed efficaci e di reprimere i responsabili del lavoro forzato ed obbligatorio. A tal fine, si prevede che i Paesi aderenti elaborino una politica nazionale e un piano di azione che contengano linee d'intervento sistematiche e coordinate da parte delle autorità competenti.

2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 (disegno di legge)

Il Protocollo ha la finalità di promuovere – a livello nazionale, transnazionale e internazionale – la protezione della salute umana e del benessere individuale e collettivo attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile.

.....

RIORGANIZZAZIONE DI MINISTERI

1. Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame definitivo)

2. Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame

definitivo)

3. Modifiche al Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri competenti, ha approvato, in esame definitivo, tre decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi all'organizzazione dei ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione e del merito e dell'interno. Sui testi sono stati acquisiti i pareri della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

.....

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'autorizzazione all'espressione del parere favorevole del Ministro per la pubblica amministrazione in merito a:

- l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'Area Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 – Aree dirigenziali, siglata il 25 maggio 2023 dall'ARAN. L'ipotesi di contratto riguarda 6.146 unità di personale;
- l'ipotesi di accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione complementare Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore, sottoscritta il 31 maggio 2022 dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali rappresentative e che contiene indicazioni utili a garanzia di una corretta informazione dei lavoratori;
- l'ipotesi di accordo di integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Centrali.

.....

INFORMATIVE

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha svolto una informativa al Consiglio dei ministri sull'adozione della

direttiva in materia di esame delle leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione, volta alla razionalizzazione dell'attività istruttoria del Governo e frutto di un lavoro congiunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Il Consiglio dei Ministri ne ha preso atto.

.....

STATI DI EMERGENZA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:

- l'ulteriore stanziamento di euro 24.930.000 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi che si sono verificati nel territorio dell'Isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino, con lo stanziamento di 1.510.000 euro per far fronte alle esigenze emergenziali più immediate.

.....

NOMINE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:

- su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, la nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana e la nomina del generale ispettore capo Basilio Di Martino a Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.);
- su proposta del Ministro per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Francesco Lollobrigida, il conferimento al dott. Felice Assenza dell'incarico di Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e l'avvio della procedura per la nomina della sig.ra Natalia Bobba a Presidente dell'Ente Nazionale Risi.

.....

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato otto leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:

1. la legge della Regione Abruzzo n. 40 del 28/08/2023, recante "Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni";
2. la legge della Regione Veneto n. 23 del 06/09/2023, recante "Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA)";
3. la legge della Regione Abruzzo n. 41 del 12/09/2023, recante "Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) e alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) e ulteriori disposizioni";
4. la legge della Regione Veneto n. 24 del 12/09/2023, recante "Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare";
5. la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 21 del 19/09/2023, recante "Debito fuori bilancio e altre disposizioni";
6. la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 19/09/2023, recante "Legge di stabilità provinciale per l'anno 2024";
7. la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 23 del 19/09/2023, recante "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026";
8. la legge della Regione Piemonte n. 18 del 15/09/2023, recante "Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori)".

Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di rinunciare in modo totale all'impugnativa della legge della Regione Puglia n. 30 del 30/11/2022, recante "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022- 2024" in quanto la Regione Puglia ha apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità.

• • • • •

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 17.13.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi

Piazza Colonna 370
00187 Roma - Italia

Corrispondenza cartacea

Via dell'Impresa 89
00186 Roma - Italia

È opportuno indicare chiaramente sull'involucro la Struttura destinataria

Indirizzi di posta elettronica

Elenco PEC
Elenco e-Mail

Recapiti telefonici

Centralino: (+39) 06.6779.1